



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Bando di gara
per l'appalto di servizio di ritiro, trasporto e recupero del Combustibile
CDR/CSS prodotto dall'impianto di proprietà della Società Ambiente
Frosinone S.P.A.**

PREMESSA

Il presente Capitolato descrive le prescrizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività di fornitura del servizio di ritiro, trasporto e recupero del Combustibile CDR/CSS prodotto dall'impianto di proprietà della Società Ambiente Frosinone S.P.A.

TITOLO I – INDICAZIONI TECNICHE GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

1. *Stazione Appaltante* : Società Ambiente Frosinone S.p.A. (anche SAF S.p.A.);
2. *Fornitore* : l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicatario/o e che conseguentemente sottoscrive il contratto con la SAF S.p.A., obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordini di Fornitura;
3. *Programma* : comunicazione con la quale l'Ufficio Tecnico della SAF S.p.A. richiede di volta in volta (presumibilmente con cadenza settimanale) l'intervento del fornitore per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
4. *Caratteristiche chimico-fisiche* : caratteristiche del CDR (conforme ai parametri previsti nel D.M. 5/2/98) e del CSS (indicativamente di classe PC.I. 3 – Cl. 2 – Hg. 3 in riferimento alla norma UNI 15359) da recuperare riportate nel certificato analitico, fornito periodicamente dalla Stazione Appaltante al Fornitore, contenente anche l'identificazione del Codice CER del rifiuto;

Articolo 2 – Oggetto, dimensioni e durata dell'Appalto

1. Il servizio oggetto della presente procedura consiste nel ritiro, trasporto e recupero del CDR/CSS - codice CER 191210 – prodotto dall'impianto di selezione di RU di Colfelice, di proprietà della Società Ambiente Frosinone;
2. Il servizio dovrà essere svolto con adeguato numero di viaggi giornalieri tale da garantire il ritiro, il trasporto e il recupero delle quantità di CDR/CSS che, con cadenza settimanale, la Stazione Appaltante prenoterà al Fornitore, per quantità giornaliera fino a 500 tonnellate, prelevabili dall'impianto di Colfelice (FR), secondo le esigenze che, ad insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante manifesterà;
3. La consistenza dell'Appalto è determinata sulla base delle informazioni desunte dalle produzioni dell'anno 2012, e dei primi mesi dell'anno 2013;
4. Le principali caratteristiche del rifiuto sono riportate nell'Allegato "A" al presente Capitolato, desunte dall'ultima campagna di campionamento effettuata ai sensi della vigente normativa;
5. Il contratto decorre dalla data di affidamento della fornitura, e avrà la durata di cinque anni;
6. E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto;
7. Il Fornitore aggiudicatario si impegna, a fornire il servizio oggetto dell'Appalto, al prezzo unitario offerto in sede di gara, per i quantitativi richiesti dall'Ufficio Tecnico della SAF S.p.A.;
8. Il prezzo offerto dal Fornitore in sede di gara si considererà relativo all'unità di misura: **tonnellata**;
9. La SAF S.p.A. potrà emettere singoli ordini di fornitura del servizio fino e oltre la concorrenza dell'importo contrattuale, senza assumere alcun obbligo in merito al raggiungimento o al superamento dello stesso;

Articolo 3 – Tipologia e modalità della fornitura

1. Il servizio di ritiro, trasporto e recupero oggetto della presente gara dovrà avvenire secondo il seguente schema, che viene proposto a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) il mezzo dovrà essere pesato a vuoto, prima dell'inizio del carico, presso l'impianto di pesa di proprietà della Stazione appaltante;

- b) il caricamento dovrà avvenire all'interno dell'impianto di selezione di Colfelice, con l'ausilio di personale della Società Ambiente Frosinone S.p.A.;
 - c) il carico, una volta completato, dovrà essere pesato, per verificarne l'effettiva consistenza e la rispondenza tra il carico e la portata del mezzo;
 - d) il trasporto dovrà essere effettuato con mezzi idonei, autorizzati al trasporto del rifiuto – codici CER 191210 -, Categoria 4 classe B - che permettano di trasportare tutto il CDR prodotto, nel limite delle 500 tonnellate giornaliere, dalle ore 06,00 alle ore 18,00, nei giorni dal lunedì al sabato;
 - e) il CDR/CSS dovrà essere recuperato, a norma di legge, in impianti autorizzati a trattare il rifiuto - codici CER 191210 - per quantità giornaliere massime superiori a 500 tonnellate, e per quantità smaltibile annua superiore a 120.000 tonnellate;
 - f) il trasporto e lo smaltimento saranno accompagnati da documentazione identificativa conforme alle disposizioni di legge vigenti;
2. Il servizio decorrerà dal giorno successivo alla data di deliberazione dell'aggiudicazione della gara, da parte del Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante;
 3. Il Fornitore aggiudicatario del servizio dovrà redigere apposito documento di valutazione del rischio, ai sensi del D.Lgs. n. 81/06 e s.m.i., e dotare tutto il personale dei dispositivi di sicurezza atti a limitare eventuali danni alle persone, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

Articolo 4 – Gestione della fornitura e del contratto

1. La Stazione Appaltante provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo dell'esecuzione del contratto stipulato, nonché all'effettuazione delle attività di verifica dei tempi di ritiro, al controllo di conformità delle procedure di trasporto e smaltimento, al rilievo delle eventuali anomalie, nonché alla contestazione dell'inadempienza.

Articolo 5 – Penali

1. Ove si verificano inadempimenti da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, si procederà all'applicazione di penali a garanzia del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse;
2. Se per qualsivoglia causa non verranno ritirati i quantitativi giornalmente prodotti dall'impianto di Colfelice – fermo il limite giornaliero di 500 tonnellate - verrà applicata una penale di Euro/ton. 60 (sessanta) per le quantità non ritirate.
3. La Società Ambiente Frosinone, per la penale sopra indicata e a causa dell'inadempimento del trasportatore che non svolga il servizio di trasporto per i quantitativi di rifiuti prodotti giornalmente dall'impianto di Colfelice, potrà escutere in qualsiasi momento la cauzione definitiva prevista nel successivo art. 14 del presente Capitolato d'Appalto.
4. Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore massimo del contratto;
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore all'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale;
6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 6 – Procedura di applicazione delle penalità

1. L'applicazione delle penalità rientra nelle competenze della Stazione Appaltante;
 2. Ogni applicazione di penali deve essere preceduta da contestazione dell'inadempienza. A seguito della contestazione, il Fornitore ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni lavorativi dalla comunicazione inviata dalla Stazione Appaltante;
-

3. Trascorso invano tale termine o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, la Stazione Appaltante procederà entro 20 giorni lavorativi all'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 5 del presente Capitolato;
4. Il recupero della penale dovrà avvenire mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dall'adozione del provvedimento, e, nel caso in cui tale importo dovesse eccedere il valore mensile della fornitura, la parte rimanente sarà recuperata sulle fatture successive.

Articolo 7 – Aspetti relativi al personale del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, compresi quelli in tema di sicurezza e derivanti dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto per la fornitura in oggetto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto sottoscritto.
5. Il personale del Fornitore impiegato nelle attività richieste è tenuto a osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, vigenti all'interno delle strutture ove sarà effettuata la fornitura e a mantenere riservato quanto verrà a sua conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività della Stazione Appaltante, durante l'espletamento delle attività;
6. Il Fornitore deve indicare il nominativo del Responsabile della Fornitura il quale diviene l'interfaccia nei confronti della Stazione Appaltante ed ha quindi la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Egli deve, più in generale, garantire la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato;
7. Le comunicazioni circa eventuali disservizi e/o inadempienze contestate al Responsabile della Fornitura, si intendono come presentate direttamente al Fornitore;
8. In caso di assenza o impedimento del suddetto Responsabile (ferie, malattie, etc.) il Fornitore provvede a nominare entro un giorno lavorativo un sostituto di pari professionalità, dandone immediata comunicazione scritta alla Stazione Appaltante.

TITOLO II – PREZZI E MODALITA' DI FATTURAZIONE

Articolo 8 – Prezzo del servizio

1. Sarà riconosciuto al Fornitore, per il servizio oggetto del presente Appalto, il prezzo per ton. offerto dal Fornitore aggiudicatario, desunto dal ribasso percentuale offerto, applicato all'importo per ton. posto a base di gara e pari a € 56,16. (IVA esclusa);
 2. Il corrispettivo dovuto è determinato in ragione dei quantitativi di prodotti effettivamente ritirati, trasportati e recuperati;
 3. Il predetto corrispettivo si riferisce a forniture del servizio effettuate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel presente Capitolato e dalla normativa vigente. Essi sono pertanto comprensivi di ogni onere e spesa;
 4. In particolare, si precisa che i corrispettivi stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali intermediari, o sub-fornitori non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante;
-

5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Articolo 9 – Revisione periodica dei prezzi

1. Il prezzo offerto in sede di gara, desunto dal ribasso percentuale offerto applicato all'importo a base di gara, rimane fisso per i primi 12 (dodici) mesi dalla stipula del contratto; dal secondo anno, su base annuale, si procede alla revisione dei prezzi nei limiti di quanto stabilito ai sensi dell'Art.115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in misura pari al 75% della variazione annuale dell'indice ISTAT.

Articolo 10 – Pagamento del servizio

1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato da SAF SpA al Fornitore sulla base delle fatture emesse da quell'ultimo in conformità alle modalità previste dalla normativa vigente in materia e dal presente Capitolato;
2. Le fatture devono essere emesse con periodicità mensile e fanno riferimento a tutte le forniture eseguite nel corso del mese;
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare:
 - Un riferimento al contratto stipulato con la Stazione Appaltante (denominazione, data, numero di protocollo);
 - L'importo della fattura espresso in Euro;
 - Il numero, la data ed ogni altro dato utile ad identificare i singoli ordini di riferimento;
 - Il CIG, ossia il codice identificativo della gara.

La fattura deve essere intestata e spedita a SAF Spa che provvederà al pagamento;

4. I pagamenti vengono effettuati ai sensi del D.Lgs. 192/2012, entro 120 giorni data fattura, riscontrata regolare. Il riscontro e l'eventuale contestazione deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, attestato dal timbro di arrivo;
5. Dal corrispettivo in pagamento saranno trattenute le eventuali penalità applicate.

TITOLO III – ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL CONTRATTO

Articolo 11 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

La fornitura del servizio oggetto del presente Capitolato è regolata in ordine decrescente di utilizzo:

1. Dalle clausole del presente Capitolato e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
2. Dal Decreto Legislativo 163 del 16 aprile 2006 e relativo regolamento attuativo;
3. Dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in Materia Ambientale", come modificato dal D. Lgs. 205/2010 e s.m.i.;
4. Dalle norme del Codice Civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

Articolo 12 – Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura del servizio oggetto del presente Capitolato, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste;
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione del contratto;
3. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nella documentazione di gara; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto;

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale;
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale qualificato;
7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, nonché a prestare la propria collaborazione per consentirne lo svolgimento;
8. Le prestazioni previste devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli operatori. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali della SAF SpA continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Articolo 13 – Danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto;
2. È altresì, responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo al Fornitore di mantenere la Stazione Appaltante manlevata da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi;
3. Il Fornitore, a tal fine deve stipulare una polizza assicurativa a beneficio della Stazione Appaltante e dei terzi e per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Capitolato. In particolare, detta polizza tiene indenne la Stazione Appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno al Fornitore possa loro arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Capitolato. I massimali della polizza assicurativa di cui sopra sono i seguenti: RCT: €3.000.000,00. Detta polizza deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione nei confronti della Stazione Appaltante, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'Art.1902 del Codice Civile e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Articolo 14 – Cauzioni e garanzie richieste

1. Le ditte concorrenti, per essere ammesse alla gara, dovranno comprovare l'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale provvisorio da redigersi secondo le modalità e condizioni previste alla Sezione II del Disciplinare di Gara – allegato "B" al presente capitolato -.
2. Le ditte aggiudicatarie dovranno costituire un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'Art. 113 del Decreto Legislativo 163/06.

Articolo 15 – Risoluzione

1. La Stazione Appaltante può risolvere il contratto ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento a perfetta regola d'arte delle prestazioni contrattuali;
 2. In ogni caso la Stazione Appaltante può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nei seguenti casi:
-

- Ritiri ritardati nel trimestre in numero pari o superiore al 5%;
 - Applicazione, nel corso del trimestre, di penali corrispondenti ad un livello qualitativo della fornitura inferiore ai valori richiesti, relative a 3 eventi nel corso del trimestre;
 - Mancata regolarità contributiva dei dipendenti impiegati nel servizio;
 - Reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati dall'applicazione di penali per un totale parti ad almeno il 10% del valore del contratto;
 - Violazione delle norme in materia di cessione del contratto, dei crediti o del subappalto;
 - Mancata copertura dei rischi ai sensi dell'art.15;
 - Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
 - Sospensione della prestazione oggetto della fornitura e, comunque, delle attività previste nel presente Capitolato;
 - In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 18 del presente Capitolato;
3. In tutti i casi di risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di ritenere in via definitiva la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 16 – Subappalto

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura **non è ammesso** il subappalto.

Articolo 17 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa;
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 18 – Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;
2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio;
3. Il Fornitore è responsabile per l'osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori;
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare;
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Articolo 19 – Interruzione delle forniture per cause di forza maggiore

1. Le interruzioni delle forniture per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Fornitore che egli non possa evitare;
2. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, sono considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili, gravi e documentati blocchi stradali;
3. Non costituiscono causa di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto.

Articolo 20 – Sciopero

1. In caso di sciopero dei propri dipendenti, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, con un adeguato preavviso;
2. In caso di sciopero del personale che si protragga oltre le 24 ore, a fronte comunque di reali necessità, il Fornitore deve garantire un servizio minimo per l'espletamento del servizio.

Articolo 21 – Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e la Stazione Appaltante, è inderogabilmente devoluta al Foro di Cassino;
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione degli stessi; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto dall'Art. 5.

Articolo 22 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

ALLEGATI

Allegato "A" – Caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti

Allegato "B" – Disciplinare di gara